



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CASSINO

Sezione Civile – Procedure Concorsuali

in persona del Giudice Designato, Dott. Lorenzo Sandulli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore introdotto in data 5.12.2022 dalla ricorrente ARCESE ROSALBA (C.F. RCSRLB62B49I838F), assistita dall'Avv. Alessandra Fabrizio e coadiuvata dall'organismo di composizione della crisi Dott.ssa Laura Palombo.

Vista la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti proposta da parte ricorrente;

richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 cc.ii., il decreto di apertura della procedura adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, cc.ii.;

preso atto che la durata del piano è quinquennale e che l'attivo messo dal debitore è di complessivi euro 13.398,97, di cui euro 11.959,00 da versarsi in favore dell'unico creditore Agenzia delle Entrate – Riscossione (a fronte di un debito residuo totale di euro 47.838,00) mediante un pagamento iniziale di euro 3.500,00 e successivi 47 versamenti mensili di euro 180,17 ciascuno; nonché euro 1.439,97 per spese di procedura, compresi accessori, da liquidarsi e versarsi all'OCC una volta eseguito il piano.

considerato che il piano proposto prevede dunque il pagamento integrale dei crediti prededucibili e del 25% del creditore privilegiato, che risulterà soddisfatto nella percentuale, non esigua, del 25%, comunque superiore a quella derivante da una liquidazione dei beni della ricorrente, considerato che non vi sono beni da liquidare ad eccezione di un autoveicolo del 2003 e di scarso valore, utilizzato dalla ricorrente stessa per recarsi a lavoro;

considerato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, cc.ii.;

considerato che la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte del creditore ADER, come attestato dall'OCC - gestore della crisi con la relazione depositata a norma del comma 6 del citato art. 70 cc.ii. in data 11.1.2013, sicché non si



procede nel dettaglio alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria, bensì, in via esclusiva, alla verifica della ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto;

ritenuto che tale verifica deve concludersi con esito positivo;

quanto alla ammissibilità giuridica: sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo per l'accesso alla procedura, essendo la stessa qualificabile come consumatore in quanto il debito deriva da un illecito amministrativo legato alla emissione in buona fede di assegni nei primi anni 2000, anche non autorizzati e non coperti da provvista, da parte della ricorrente a garanzia dell'attività di impresa del di lei coniuge; non sono quindi stati emessi per lo svolgimento di una propria attività di impresa; la ricorrente versa, inoltre, in una condizione di sovraindebitamento in quanto a fronte di uno stipendio mensile di euro 1.950,00 circa e di spese di sostentamento di euro 1.715,15 secondo i dati elaborati dall'Istat nel 2019 per le famiglie formate da un unico componente, residuerebbe solamente un importo di euro 235,00 circa da destinare al pagamento del credito dell'ADER, mentre ove volesse accedere ad una rateizzazione dello stesso di almeno 72 mesi dovrebbe versare all'Erario una rata di almeno 700,00 euro mensili, che quindi non le consentirebbe di attendere a tutte le esigenze della vita quotidiana; la proposta ed il piano risultano, altresì, conformi alle prescrizioni di legge, dal momento che non emergono atti in frode ai creditori posti in essere negli ultimi cinque anni: la donazione del 2003 è stata oggetto di revoca e comunque l'immobile oggetto della stessa appartiene ora, a seguito di decreto di trasferimento, a soggetti distinti dalla ricorrente e dalla sorella, abitando la prima in un appartamento condotto in locazione; ancora, il credito dell'ADER è assistito da privilegio mobiliare, tuttavia non essendovi beni mobili da liquidare, a parte un conto corrente (con somme depositate inferiori ad euro 2.000,00) ed un autoveicolo entrambi di esiguo valore il suo trattamento è sicuramente migliore dell'alternativa liquidatoria; si riscontra, infine, la completezza della documentazione depositata dalla ricorrente, nonché la presenza e la completezza della relazione dell'OCC;

quanto alla fattibilità del piano: in senso giuridico, non sussistono, come detto sopra, incompatibilità del piano con norme inderogabili; in senso economico, quale effettiva realizzabilità del piano, nei limiti di una sua non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati (Cass., n. 11423/2014), deve osservarsi che la ricorrente lavora alle dipendenze della TIM s.p.a. percependo una retribuzione mensile di euro 1.800,00 circa, nonché una pensione di reversibilità del marito defunto di euro 150,00 circa; il reddito si ritiene, quindi, contrassegnato da stabilità ed è con alta probabilità idoneo a coprire il fabbisogno del piano per il prossimo quinquennio; si aggiunga che dal rapporto informativo della Centrale Rischi della Banca di Italia non emergono segnalazioni di sorta tali da creare allerta circa la futura solvibilità della ricorrente alle condizioni previste dal piano;

considerato che, posto quanto precede, l'OCC – gestore della crisi, anche in considerazione dell'assenza di osservazioni da parte dei creditori concorsuali, non ha proposto alcuna modifica del piano;



P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Arcese Rosalba;
dispone che l'OCC, Dott.ssa Laura Palombo, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando al creditore e al G.D. eventuali irregolarità;

dispone che la presente sentenza sia comunicata senza indugio al creditore da parte dell'OCC;

nulla dispone, allo stato, sulle spese del procedimento;

dichiara chiusa la procedura;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e all'OCC, nonché per la sua pubblicazione integrale sul sito internet di questo Tribunale.

Cassino, 20.1.2023

Il G.D. Dott. Lorenzo Sandulli

